

RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA A TRATTAMENTO INTENSIVO - "SOLE"

Piano di Committenza ANNO 2016
Posti letto di residenzialità ospedaliera

BUDGET AZIENDA USL DELLA ROMAGNA € 1.533.876,00



Tipologia assistenziale	PL	Tariffa pro die	GG.max	Budget relativo	Deg. max
- Residenze a trattamento Intensivo	19,60	€ 210,12	7.154	€ 1.503.198,48	45 gg.
- Risorse aggiuntive aziendali	0.40	€ 210,12	146	€ 30.677,52	45 gg.
Totale	20		7.300	€ 1.533.876,00	
Valore complessivo anno 2016					€ 1.533.876,00

Regolazione rapporto di fornitura degenza e residenzialità

1. Piano di committenza. Il piano di committenza è determinato sulla base di quanto previsto nell' Accordo generale 2011-2014 tra la Regione Emilia-Romagna e l'AIOP (DGR 1920/2011), nonché sull'Accordo AIOP – Regione Emilia-Romagna per attività di ricovero per riabilitazione e psichiatria (DGR 560/2014). I criteri di accesso e sistemi di verifica e controlli sono disciplinati dai singoli protocolli operativi condivisi all'interno del Comitato di Dipartimento tra DSM-AUSL Romagna e la Struttura per la gestione integrata dei percorsi assistenziali.
2. Tariffe e budget Il budget assegnato alla Struttura è pari a quanto effettivamente riconosciuto per l'attività fatturata nell'anno 2011 all'Azienda USL della Romagna decurtata del 2% (spending review), in base alle "Linee di programmazione e Finanziamento delle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale per l'anno 2016 (Delibera di G.R.n° 1003/2016), con conseguente valore economico pari a € 1.503.198,48 corrispondente a n° 7.154 giorni (tariffa intera giornaliera € 210,12).

3. Risorse aggiuntive. L'Ausi della Romagna si impegna a destinare risorse aggiuntive aziendali a copertura della riduzione di posti letto, pari ad una quota di € 30.677,52 al fine di garantire la piena occupazione dei 20 p.l oggetto della committenza già definita per gli anni scorsi e la conseguente piena risposta allo specifico fabbisogno assistenziale in ambito psichiatrico del territorio.

4. Monitoraggio Accordo locale: Il presente piano sarà sottoposto al monitoraggio mensile. A tal fine è costituito il Comitato di monitoraggio aziendale dell'Accordo composto da un Direttore del Centro Salute Mentale , un Direttore del Servizio Diagnosi e cura psichiatrica, un Direttore delle Dipendenze patologiche. In ipotesi di scostamenti rispetto ai volumi e tetti negoziati saranno formulati rilievi formali e / o convocati incontri ad hoc. Ogni superamento dei valori contrattuali non condiviso formalmente non sarà riconosciuto economicamente dall'Azienda in fase di consuntivo. L'invio diretto da Struttura pubblica non solleva il Fornitore dal dovere di un'adeguata programmazione delle attività né dal rispetto delle condizioni contrattuali salvo espressa determinazione delle parti ; né giustifica l'elusione dell'attività di monitoraggio e di informativa verso il committente circa il rispetto dei volumi contrattati.

5. Fatturazione/Pagamenti. Il Fornitore addebiterà all'AUSL soltanto le prestazioni sanitarie validate dalla banca dati regionale ed emetterà la fattura mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza.

La fattura dovrà indicare analiticamente e distintamente le attività oggetto dei piani di committenza sanitaria ed essere corredata dalla documentazione probatoria a sostegno.

L'Azienda si impegna al pagamento delle fatture entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura fino al raggiungimento del budget complessivo indicato nel piano di committenza. Il pagamento avviene a titolo di acconto, salvo conguaglio attivo e passivo a seguito validazione complessiva banca dati regionale e controlli sulla produzione erogata.

L'avvenuto pagamento non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

La struttura dovrà trasmettere fatture mensili, ciascuna con la propria documentazione probatoria a sostegno della richiesta , in modo distinto per

- pazienti residenti nel territorio della AUSL della Romagna;
- pazienti residenti fuori dal territorio della Regione Emilia-Romagna;
- stranieri
- inviati dall' autorità giudiziaria autorizzati dal DSM;

Qualora dovessero insorgere contestazioni a seguito dei controlli ispettivi sulle prestazioni erogate, l'esito degli stessi dovrà essere regolarizzato contabilmente dal Fornitore con l'apposita nota di accredito inviata all'AUSL entro 90 giorni dalla definizione della contestazione. Inoltre le eventuali differenze rilevate in sede di controllo o di validazione dei dati da parte della Regione Emilia-Romagna, nonché le risultanze della Commissione Paritetica Regionale saranno oggetto di apposite note di accredito periodicamente e a consuntivo al pervenire annualmente dei dati da parte della Regione Emilia-Romagna. In caso di mancata emanazione della dovuta nota di credito, ferma la facoltà di sospensione dei pagamenti ex art. 1460 c.c., la AUSL potrà procedere al pagamento in misura ridotta.

6. Obbligo informativo

Il Fornitore si impegna a rispettare il debito informativo nei confronti dell'Azienda comunicando tempestivamente le variazioni intervenute nei modelli di anagrafe sanitaria delle strutture (ministeriale/regionale), nonché ogni altra rilevazione ricompresa nel N.S.I.S..

Il Fornitore dovrà soddisfare il debito informativo per il monitoraggio dell'Accordo fornendo, mensilmente, all'Azienda il file con il flusso ministeriale come previsto dalla Deliberazione GR n° 1920/2011.

L'invio del supporto informatico, la sua correttezza e completezza sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all'attività erogata a carico del SSN, nel rispetto del budget negoziato, in quanto soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale possono giustificare le transazioni economiche e essere titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.

6. **Assicurazione.** Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'esercizio della propria attività o comunque trovarsi in condizione di Autoassicurazione. L'Azienda è esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dalla esecuzione delle attività di cui al presente accordo.

7. **Incompatibilità.** Ai sensi dell'art. 4, comma 7 della legge n. 412/1991 e successiva normativa emanata in materia, in particolare dall'art. 1 della Legge n.662/1996, si conferma l'incompatibilità assoluta del personale del SSN, nonché del restante personale che comunque intrattiene rapporti con il SSN a titolo convenzionale o anche libero-professionale a prestare la propria attività nei confronti del Fornitore.

Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara che in capo al proprio personale non sussistono situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

8. **Risoluzione del contratto.** L'AUSL si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto con preavviso di sessanta giorni, tramite comunicazione scritta, in caso di sopravvenuti indirizzi di programmazione sanitaria nazionale o regionale in contrasto con la continuazione del presente rapporto. Fatte salve le ulteriori conseguenze

dell'inadempimento, qualora l'ASL riscontrasse che le prestazioni erogate non fossero conformi ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi o reiterate irregolarità e inadempimenti contrattuali, invierà contestazione per iscritto con specifica motivazione e con fissazione di un termine per la rimozione delle stesse, salvo che si verifichino più gravi inadempienze che configolino fattispecie, espressamente previste dalla legge, di risoluzione del presente accordo.

E' causa di risoluzione dell'accordo la revoca definitiva dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento per le cause individuate dalla DGR 53/2013. ¹

E' altresì causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, di cui all'art 10, per quanto compatibili ed applicabili, previo parere preventivo in relazione alla violazione contestata e conseguenze possibili da richiedersi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Sono fatte salve tutte le altre facoltà di risoluzione previste dal Codice Civile.

9. Dati sensibili. La Struttura privata accreditata si impegna al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003.

10. Codice di comportamento/Anticorruzione. Il Fornitore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Azienda USL della Romagna adottato con deliberazione n.701/2014 e sm.i., (Allegato 1) che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare, con la sottoscrizione del presente accordo. L'Azienda si impegna a portare a conoscenza del Fornitore ogni variazione del Codice.

La violazione degli obblighi derivanti dai citati codici, comporterà la risoluzione dell'accordo, previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda ed applicazione della procedura prevista dall'art. 20 a garanzia del diritto di difesa.

Il fornitore dovrà altresì attenersi agli obblighi di cui all'art. 53, comma 16-ter della L.165/2001 introdotto dalla L.190/2012, relativo al divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o di attribuire incarichi ad ex dipendenti dell'Ausl della Romagna che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda nei confronti del contraente, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro. La violazione di tale obbligo comporta la risoluzione automatica del contratto.

Il fornitore è tenuto a tal fine a verificare la veridicità di quanto dichiarato dal collaboratore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esso rilasciato preventivamente alla stipula del contratto di lavoro, al fine di non incorrere in responsabilità.

¹ DGR n° 53/2013 " Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le Strutture sanitarie in materia di accreditamento" cap 8 " cause di revoca dell'accREDITAMENTO " L'accREDITAMENTO è revocato, previa diffida e con provvedimento motivato del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali , nei seguenti casi:
-perdita dei requisiti per l'accREDITAMENTO che comporti gravi compromissioni della qualità dell'assistenza;
-accertamento di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le Strutture del SSR;
-mancato rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva e degli obblighi in materia di sicurezza del lavoro;
-esternalizzazione della parte prevalente dell'attività.

11. Foro competente .

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, in dipendenza del presente contratto, le parti si impegnano ad addivenire alla preventiva bonaria composizione della controversia.

In caso di controversie di competenza del giudice ordinario, il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Ravenna.

12. Norma di rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia, alle disposizioni del codice civile e nelle more del nuovo Accordo Regionale, all'Accordo Regione ER di cui alla Deliberazione CR n° 1920/2011.

Sono fatte salve eventuali modificazioni ed integrazioni conseguenti a sopravvenuti indirizzi aziendali e nuove e diverse disposizioni normative a livello regionale e nazionale
Referente gruppo di lavoro committenza ricoveri: Dott. Stefano Ferrari (In virtù deliberazione 405 del 06/09/2016)

Per l'Azienda Usi della Romagna
Dr. Stefano Busetti

Residenza Sanitaria Psichiatrica
"SOLE"

Direttore Direzione Tecnica Direzione Medica dei Presidi
(In virtù deliberazione 405 del 06/09/2016)

Il legale rappresentante



Solet Residenza
Sanitaria s.p.a.
Via Carriliuccia, 4
47843 Misano Adriatico (FC)
Tel. 0541 818434 Fax 0541 818435
P. IVA 0337954047

Dr. Claudio Ravani

Direttore Dipartimento Salute mentale Ausl Romagna

